

Repubblica italiana

Costituzione di ente morale

L'anno millenovecentottantatré addì otto del mese di giugno in (omissis) avanti a me dott. (omissis) notaio in (omissis), senza assistenza dei testimoni per rinunzia fattane dalle parti tra loro d'accordo e col mio consenso.

Sono presenti

I signori:

(omissis) pastore evangelico nato a (omissis) e domiciliato in (omissis);
(omissis) impiegato nato a (omissis) e residente in (omissis);
(omissis) bracciante agricolo nato a (omissis) e domiciliato in (omissis);
(omissis) pensionato nato a (omissis) e domiciliato in (omissis);
(omissis) manovale nato a (omissis) e residente in (omissis).

I suddetti comparenti, tutti cittadini italiani e della cui identità personale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale stipulano e convengono quanto segue:

1- Viene costituita da essi comparenti una organizzazione confessionale denominata **"CHIESA CRISTIANA EVANGELICA MISSIONARIA PENTECOSTALE"** della quale chiedono il riconoscimento in persona giuridica ai sensi della legge 24 giugno 1929 n. 1159 del R.D. 28 - 2 - 1930 n. 289, nonché degli articoli 8 - 19 e 20 della Costituzione. Essa non ha finalità di lucro.

2- Scopo dell'ente è di svolgere l'esercizio del culto evangelico, di praticare attività di istruzione, di beneficenza e di propaganda della fede cristiana evangelica, ed all'uopo di acquistare, possedere, amministrare beni mobili ed immobili destinati al fine medesimo.

3 - La sede dell'Ente è in (omissis). Inoltre, potrà creare altre sedi in ogni parte del territorio dello Stato italiano ed anche all'Estero.

4- I mezzi per il raggiungimento dello scopo sociale sono costituiti dagli eventuali proventi dei beni mobili ed immobili dell'Ente, nonché dagli oboli ed offerte di qualunque natura e, comunque ad esso Ente pervenuti. Il patrimonio attuale risulta dallo Statuto di cui infra.

5- L'Ente, infatti, verrà regolato dalle norme dello statuto che, dopo essere stato da me letto ai comparenti, e da essi approvato, viene dagli stessi e da me Notaio sottoscritto ed allegato al presente sotto la lettera "A", per farne parte integrante, sostanziale ed inscindibile.

6- L'Ente verrà amministrato da un Consiglio direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre consiglieri. Il primo consiglio è formato di tutti i componenti.

Il segretario ed il cassiere verranno nominati dal Presidente che è cittadino italiano. A norma dello Statuto il primo Consiglio Direttivo viene eletto in sede di atto costitutivo, e successivamente dalla Assemblea dei fedeli. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

7- Il Consiglio, seduta stante ed alla unanimità, nomina presidente il sig. (omissis) e vice presidente il sig. (omissis).

Tutti i nominati dichiarano di accettare la carica.

8- Il Collegio dei Revisori, composto di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, verrà eletto dalla Assemblea dei Fedeli. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, sig. (omissis) è autorizzato ad apportare a quest'atto ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, integrazioni e sostituzioni, che venissero richieste dalla Autorità Tutoria in sede di pratica di riconoscimento.

Le spese del presente a carico dell'organizzazione che chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi degli articoli 14 e 26 del DPR n. 634.

Scritto da me in tre pagine e quanto di questa di un foglio, viene da me letto ai comparenti che, interpellati, dichiarano di approvarlo.

Firme
(omissis).

Statuto Dell'Ente Morale "Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale".

Titolo I Costituzione – Sede – Scopi

Art. 1. – E' costituita l'Organizzazione confessionale diversa dalla Cattolica, denominata "Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale". Essa non ha fini di lucro.

Art. 2. – La durata della "Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale" è illimitata.

Art. 3. – La sede principale è in (omissis).

Può aprire sedi secondarie sul territorio italiano ed anche all'estero.

Art. 4. – Ogni successivo mutamento all'atto costitutivo o allo statuto, deliberato dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei fedeli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, è comunicato all'Autorità Tutoria de l'Organizzazione medesima è riconosciuta giuridicamente.

Art. 5. – La "Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale" ha per scopo l'esercizio del Culto Evangelico.

Si propone inoltre, la istituzione e la gestione di opere di interesse religioso, sociale, culturale, sportivo e la realizzazione di qualsiasi altra iniziativa che concorra alla propaganda, alla diffusione ed alla affermazione del suo credo ed alla formazione ed alla informazione dei bambini, dei giovani, degli adulti, degli anziani e dei vecchi.

Titolo II Patrimonio

Art. 6. – Il patrimonio della "Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale" è costituito:

da beni immobili, donazioni, eredità, legati, in possesso e che perverranno;

da beni mobili, in possesso e che perverranno;

da depositi bancari, titoli ed altro in possesso e che perverranno;

dalle quote dei fedeli associati;

da oblazioni ed offerte di privati ed enti;

da redditi patrimoniali, ecc.

Attualmente è in possesso dei seguenti beni:

n. 34 banchi di legno di faggio verniciati con vernice trasparente, delle dimensioni di mt. 2, 80 X 0, 41 X 0, 92 del valore di L. 2. 720.000;
n. 100 sedie in legno del tipo comune, del valore di L. 1. 000.000.
Un antiporto con telaio portante in legno e rivestito sulle facce in compensato di mogano verniciato a spruzzo in poliestere delle dimensioni di mt. 2, 40 X 1, 25 X 2 X 2, 70 del valore di L. 800.000;
due armonium elettrici marca “D. G. Tubi – Lecco” delle dimensioni di mt. 0, 78 X 1, 23 X 1, 20, completo di sgabelli del valore di L.4. 000.000.
n. 4 amplificatori con n. 6 altoparlanti del valore di L. 3.000.000.
un podio con telaio in legno e compensato di mogano verniciato, delle dimensioni di mt. 1, 15 X 0, 40 X 0, 95 del valore di L. 1. 000.000.
n. 4 quadri completi di vernice e vetri con scritte sacre, delle dimensioni di mt. 0, 95 X 0, 80 del valore di L. 1. 000.000.
una lampada a gas completa di bombola del valore di L. 1. 000.000.
n. 3 tavolineti usati come scrittoio o altro, del valore di L. 1. 000.000.
un armadio in legno di mogano verniciato del valore di L. 500.000.
una bacheca del valore di L. 100.000.
n. 10 letti completi del valore di L. 600.000.
n. 8 ventilatori del valore di L. 600.000.
una lavagna luminosa del valore di L. 500.000.
una stazione radio trasmittente del valore di L. 15.000.000.
n. 2 cucine ed un frigorifero del valore di L. 500.000.
n. 440 pezzi fra posateria ed argenteria del valore di L. 300.000.
Si precisa che detti mobili sono in atto nel fabbricato con terreno annesso sito in (omissis), confinante (omissis), catasto alla partita (omissis), di proprietà di (omissis).
Art. 7. – L’anno finanziario della “Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale” comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Titolo III Soci

Art. 8. – Diventano fedeli associati della “Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale” tutti coloro che ne faranno richiesta, senza distinzione di censo e categoria, purché buoni cristiani. L’ammissione è gratuita. Essi hanno diritto a partecipare alle funzioni ma hanno anche l’obbligo di tenere una condotta morale e civile non in contrasto con il credo che intendono professare (1).

Titolo IV Organi

Art. 9. – Sono organi della “Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale”:

1. L’Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Collegio dei Revisori.

Art. 10. – L’Assemblea è costituita dai fedeli associati. E’ convocata nella sede principale o in altro luogo una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. E’ anche convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei fedeli associati. Le deliberazioni della Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei fedeli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei fedeli

intervenuti. Sono ammesse le deleghe nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente legislazione. Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

E' compito dell'Assemblea:

- a) approvare il bilancio;
- b) dettare le direttive generali per il funzionamento, l'espansione ed il potenziamento dell'organizzazione confessionale e stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo che deve essere sempre dispari e mai inferiore a cinque unità, compreso il Presidente.
- c) Nominare e revocare i membri del Consiglio direttivo (2).
- d) Nominare e revocare i membri del Collegio dei Revisori.
- e) Ratificare l'ingresso dei nuovi fedeli su proposta del Consiglio Direttivo, di cui al presente articolo.
- f) Deliberare modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto.
- g) Deliberare sull'estinzione della "Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale" e sulla devoluzione del patrimonio ad ente o enti italiani che abbiano finalità di istruzione, di educazione o di beneficenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e legale rappresentante dell'Ente e, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci.

Il Presidente nomina un Segretario ed un Cassiere.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se trattasi di Assemblea straordinaria.

Art. 11. – Il Consiglio Direttivo.

La "Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale" è amministrata dal Consiglio Direttivo composto, a seconda le direttive dalla Assemblea, da cinque membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I nomi di detti componenti, con la menzione delle loro mansioni, ed ogni altro successivo mutamento per qualsiasi causa, sono tempestivamente comunicati all'Autorità Tutoria se l'Organizzazione confessionale è riconosciuta giuridicamente.

Il Consiglio Direttivo sceglie fra i suoi membri il Presidente, che deve avere la cittadinanza italiana, e chi ne fa le veci. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di impedimento non temporaneo per qualsiasi causa di un membro del Consiglio, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda alla integrazione del Consiglio medesimo.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio non hanno diritto di voto.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione confessionale.

Per quella straordinaria occorre successivamente sottoporre le questioni alla ratifica dell'Assemblea alla sua prima adunanza. Può. Tra l'altro, acquistare beni immobili, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati, alienare beni a trattativa privata, a licitazione privata, a pubblici incanti, permutare beni, affrancare censi e canoni, accendere mutui, atterrare piante di alto fusto, riscuotere e impiegare capitali, locare immobili oltre i nove anni, fare fronte alle liti, sia attive che passive, attinenti alla assistenza patrimoniale dell'Organizzazione confessionale, chiedendo la preventiva autorizzazione all'Autorità tutoria se l'organizzazione è riconosciuta giuridicamente.

E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) mantenere ed aggiornare i libri;
- b) redarre il bilancio;
- c) deliberare sull'ammissione, recesso ed esclusione dei fedeli associati e sottoporre le delibere medesime annualmente all'Assemblea perché vengano ratificate.
- d) Nominare, trasferire, revocare ministri di culto.
- e) Rilasciare certificazioni di soggiorno temporaneo in Italia per i missionari stranieri.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Presidente

Art. 12. – Il Presidente è il legale rappresentante della “Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale”. E' cittadino italiano.

Rappresenta l'Organizzazione confessionale e i fedeli associati di fronte al governo, agli enti ed ai cittadini. Provvede alla conservazione del patrimonio dell'Ente, a divulgare la conoscenza e promuovere l'incremento della cultura religiosa, a soddisfare i bisogni religiosi, culturali, sociali dei fedeli associati, a vigilare sulle sedi e sull'amministrazione in genere, a tutelare gli interessi generali e locali dell'Organizzazione dei fedeli associati, a prendere tutte le deliberazioni occorrenti al raggiungimento dei fini dell'Organizzazione confessionale, che non siano di competenza del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.

In caso di urgenza, prende anche le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio Direttivo, salvo a riferire per la ratifica, alla sua prima adunanza.

Convoca il Consiglio e l'Assemblea che presiede.

Cura l'Esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Ha la direzione spirituale dell'Organizzazione confessionale, mantiene contatti spirituali e culturali con le analoghe Comunità all'estero.

Esercita la vigilanza sui collaboratori a qualsiasi livello ed in qualsiasi sede.

Nomina, trasferisce e licenzia gli impiegati.

Dirime, in via di conciliazione, le controversie fra le comunità tra loro e delle Comunità con i loro rappresentanti religiosi e civili.

In caso di impedimento o di assenza è sostituito da chi ne fa le veci al quale può delegare, permanentemente alcune e, solo temporaneamente tutte le proprie funzioni.

Collegio dei Revisori

Art. 13. – il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi, soci o non, e di due supplenti, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio sceglie fra i suoi membri il Presidente.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di impedimento non temporaneo per qualsiasi causa di un sindaco effettivo subentra il supplente più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

I revisori debbono annualmente esaminare i rendiconti che sono presentati con le rispettive relazioni all'Assemblea.

Ministri di culto

Art. 14. - I ministri di culto vengono nominati dal Consiglio Direttivo. La loro cura d'anime è territorialmente definita. Possono essere soggetti a trasferimento e a revoca. Qualora ai loro atti si vogliono attribuire effetti civili, è chiesta l'approvazione della nomina all'Autorità governativa nei termini e nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Qualunque movimento territoriale o revoca dei ministri medesimi, se trattasi di ministri con nomina approvata dall'Autorità governativa, è portata a conoscenza dell'Autorità medesima per i provvedimenti di competenza.

Estinzioni

Art. 15. – L'estinzione della “Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale” e la devoluzione del patrimonio è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei fedeli associati.

Gli enti o l'ente italiani ai quali saranno devoluti i beni rimasti sono quelli che perseguono finalità di istruzione, di educazione e di beneficenza.

Art. 16.- Se la “Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale” è riconosciuta giuridicamente si deve trasmettere annualmente all'Autorità Tutoria una aggiornata relazione sull'attività dell'Organizzazione confessionale.

Art. 17. – Per tutto quanto non è stabilito dal presente statuto si richiamano le disposizioni previste dal vigente codice civile italiano.

(1) Dove al rigo secondo della quinta pagina dopo la parola “professare” si legga: “La loro ammissione, il loro recesso e la loro esclusione è ratificata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, organi previsti ai successivi articoli nove (9) e dieci (10)”.

Chiunque voglia aderire alla Comunità Evangelica dell'ente nella qualità di membro – fedele, dovrà dare prova inconfutabile di seguire assiduamente, di sentire ed accettare la fede Cristiana Evangelica fino alla somministrazione del sacro Battesimo. L'ammissione all'Ente morale è gratuita. Anche dopo l'adesione alla Comunità Evangelica il fedele dovrà sempre dimostrare di seguire inequivocabilmente e spontaneamente l'insegnamento del Vangelo e di divulgarne la dottrina.

I membri fedeli cessano di appartenere alla Comunità dell'Ente Morale e quindi vengono esclusi, qualora i loro atti o i loro comportamenti siano incompatibili o contrari ai fini perseguiti dalla Comunità Evangelica.

Postilla letta ed approvata.

(2) Dove al rigo ottavo della sesta pagina dopo la parola “Direttivo” leggasi: “per la prima volta, il Consiglio Direttivo viene eletto in sede di atto costitutivo”.

Firme
(omissis)